

COMMENTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI BILANCI D'ESERCIZIO, AI BILANCI CONSOLIDATI E ALLE RELATIVE RELAZIONI DI TALUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE

Gli schemi dei Decreti Legislativi emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico, con la collaborazione dell'Organismo Italiano di Contabilità, per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, presentano alcune criticità che riteniamo opportuno indicare e commentare, alla luce dell'obbligo imposto al nostro ordinamento interno dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana di rispettare “*i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario*”.

In base all'articolo 117 della Costituzione, riteniamo che gli schemi dei decreti legislativi sottoposti a consultazione pubblica presentino delle carenze imprescindibili che necessitano di essere esaminate e fatte rilevare al legislatore nazionale perché in contrasto con la direttiva comunitaria sopraordinata.

Le criticità riscontrate nelle modifiche apportate dal legislatore al Codice Civile sono di seguito indicate.

1. L'assenza di distinte categorie di imprese in base alle dimensioni aziendali nel capo V del Codice Civile.

La direttiva comunitaria 2013/34/UE richiede una distinzione delle imprese su base dimensionale, specificando al considerando numero 12, che gli Stati membri dell'Unione europea devono distintamente indicare nel proprio ordinamento, in base a criteri quantitativi, quali il totale dello stato patrimoniale, il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ed il numero di dipendenti mediamente occupati durante l'esercizio, almeno le imprese di piccole e medie dimensioni, concedendo la possibilità di non differenziare le medie e le grandi imprese, qualora gli adempimenti contabili imposti a tali entità dal legislatore nazionale siano uniformi.

La puntuale distinzione delle imprese garantisce il raggiungimento di uno degli obiettivi fissati nella direttiva comunitaria ed indicato al considerando numero 4, ovvero ridurre gli oneri contabili ed informativi delle imprese di ridotte dimensioni, senza pregiudicare il diritto all'informativa degli *stakeholders*. A tal riguardo, il legislatore comunitario ha previsto nella Direttiva il rispetto di adempimenti contabili crescenti all'aumentare delle dimensioni aziendali, garantendo un numero elevato di esenzioni alle imprese di ridotte dimensioni in ragione della ristretta cerchia di soggetti interessati al loro bilancio. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la stessa direttiva comunitaria dedica l'intero articolo 3 alla definizione delle categorie di imprese, distinguendo fra micro, piccole, medie e grandi imprese.

Questa impostazione non è stata recepita dal legislatore nazionale negli schemi dei decreti legislativi destinati alla consultazione pubblica. Dall'analisi delle modifiche apportate al Capo V del Codice Civile, emerge infatti chiaramente ed esclusivamente la definizione di micro-imprese nel nuovo articolo 2435-ter, la cui consultazione risulta fondamentale per i redattori del bilancio.

Concepriamo la scelta politica di non introdurre una pluralità di categorie di imprese ai fini della semplificazione, ma non riteniamo opportuno l'errato recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, poiché le modifiche proposte dal legislatore nazionale hanno ridotto sensibilmente le soglie dei criteri quantitativi utilizzati ai fini dell'individuazione delle micro-imprese.

Il comportamento del legislatore nazionale contrasta con i commi 24-bis, 24-ter e 24-quater dell'articolo 14 della Legge 28 Novembre 2005, n. 246, introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2012. Secondo il comma 24-

bis della disciplina appena descritta, *gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater*. Costituisce una delle cause di superamento dei livelli minimi comunitari, ai sensi del comma 24-ter, *l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari*.

Secondo la disciplina appena menzionata, l'unica possibilità riconosciuta al nostro legislatore di modificare l'ambito soggettivo di una norma comunitaria è quello di indicare, in una apposita relazione (Relazione AIR), le circostanze eccezionali che renderebbero indispensabile il superamento del livello minimo stabilito dalla direttiva comunitaria. Tuttavia, tale adempimento non risulta attuato dal nostro legislatore.

Ad ulteriore sostegno della nostra tesi, la direttiva comunitaria all'articolo 3, paragrafo 13, impone che solo la Commissione europea possa riesaminare, tramite la procedura individuata all'articolo 49 dello stesso disposto normativo, le soglie identificative delle categorie di imprese, al fine di considerare le variazioni riscontrate nel tasso d'inflazione rilevato all'interno dell'Unione europea.

Riguardo alle altre categorie di imprese, la definizione di piccola impresa può essere sì desunta dall'articolo 2435-bis del codice Civile sul bilancio in forma abbreviata, ma la disposizione non definisce in maniera distinta il concetto, così come richiesto dalla direttiva comunitaria.

Infine, la normativa nazionale proposta negli schemi dei decreti legislativi è priva completamente della definizione di media impresa, anche se desumibile per esclusione, mentre definisce la grande al solo scopo di garantire la trasparenza nei pagamenti e non ai fini della redazione del bilancio.

Dopo queste brevi considerazioni, riteniamo opportuno che il legislatore nazionale recepisca completamente e puntualmente l'articolo 3 della direttiva comunitaria, affinché venga garantita maggiore chiarezza ai redattori del bilancio sugli adempimenti informativi obbligatori in ragione della dimensione aziendale della propria impresa. In particolare, richiediamo l'inclusione nella Capo V del Codice Civile anche del concetto di grande impresa, da indicare distintamente dalle imprese di medie dimensioni, in quanto le medie entità dovrebbero essere esentate, come previsto dall'articolo 18 della direttiva comunitaria, dall'indicazione, in nota integrativa, della ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e mercati geografici differenti e dell'importo corrisposto a ciascun revisore legale o società di revisione distinguendo fra corrispettivi per la revisione legale dei conti, servizi di assicurazione, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi.

2. La mancanza del metodo della rideterminazione del valore nella valutazione delle immobilizzazioni.

La direttiva 2013/34/UE prevede la rivalutazione dei valori immobilizzati al considerando numero 18, quale criterio alternativo a quello del costo, al fine di ottenere una situazione più corretta e trasparente della realtà aziendale da parte degli stakeholders.

Questa intenzione del legislatore comunitario è ben visibile all'articolo 7 della direttiva comunitaria, dove vengono dettate le disposizioni per l'applicazione del criterio di valutazione.

La possibilità di adottare il criterio della rideterminazione dei valori garantirebbe il rispetto dell'obiettivo imposto al considerando numero 55 della direttiva comunitaria, ovvero comparare i bilanci delle imprese e favorire l'incremento degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea. Infatti, l'adozione di un criterio a valori correnti:

- Da un lato, renderebbe comparabili i bilanci redatti secondo la direttiva 2014/34/UE con quelli esclusi e realizzati mediante l'applicazione degli IAS, poiché gli stessi Principi contabili internazionali prevedono il criterio della rideterminazione del valore come alternativo a quello del costo (IAS 16 e IAS 24);

- Dall'altro, garantirebbe maggiori investimenti interni ed esteri nelle imprese, grazie alla possibilità riconosciuta agli investitori di conoscere con esattezza la reale situazione economico-patrimoniale di un'entità.

Dal disposto normativo comunitario emerge che sia compito degli Stati membri dell'Unione europea autorizzare o prescrivere a tutte le imprese, od a talune di esse, l'adozione del metodo della rideterminazione del valore.

Questo obbligo per gli Stati membri non emerge, invece, negli schemi dei decreti legislativi sottoposti dal legislatore nazionale a consultazione pubblica, confermando, quale unico criterio di valutazione delle immobilizzazioni, quello del costo storico.

Riteniamo che, questa lacuna pone le imprese italiane non soggette agli IAS in una posizione di svantaggio rispetto ai competitors europei e disincentiva gli investimenti privati nelle imprese, imponendo il costante ricorso di queste entità al credito bancario, ormai impossibile da reperire e già desueto negli altri ordinamenti comunitari ed internazionali.

Reputiamo opportuno, quindi, l'introduzione nel nostro ordinamento del criterio della rideterminazione del valore, quale opzione possibile nella valutazione delle immobilizzazioni in bilancio, al fine di eliminare il gap fra imprese italiane ed estere ed agevolare la crescita meritata del tessuto industriale e commerciale nazionale, grazie alla possibilità di accesso a fonti di credito alternative a quella bancaria.

Al fine di favorire gli obiettivi fissati dalla direttiva comunitaria sopraindicata, consideriamo, altresì, necessario applicare l'articolo 2435-bis del Codice Civile, sul bilancio in forma abbreviata, esclusivamente alle micro imprese così come definite dalla direttiva comunitaria, poiché l'ambito soggettivo di attuazione della norma civilistica è eccessivamente ampio. Molte piccole imprese, infatti, hanno valori economico-patrimoniali tali che le esenzioni previste dal dettato civilistico, in particolare sullo stato patrimoniale, sul conto economico, sulla nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, non siano più concepibili, poiché gli interessi in gioco coinvolgono un numero elevato di stakeholders.

Sulla base delle nostre osservazioni, la differenziazione imposta dalla direttiva comunitaria è comunque opportuna per esentare le piccole imprese, rispetto a quelle medio-grandi, da alcuni documenti contabili altrimenti obbligatori. Ci riferiamo, nello specifico, al rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione, che reputiamo non idonee alle piccole imprese, poiché richiederebbero costi amministrativi evitabili alle entità di così ridotte dimensioni.

L'esclusione delle piccole imprese dal bilancio in forma abbreviata, infine, fornisce benefici evidenti in termini sia di accesso all'utilizzo facoltativo dei principi contabili internazionali, altrimenti inapplicabili in ragione dell'articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 28 Febbraio 2005, numero 38 e che garantiscono maggiore comparabilità dei bilanci e visibilità delle imprese a livello dell'Unione europea, sia di semplificazione contabile e fiscale, grazie alla creazione di fatto di due macro categorie di imprese, ovvero le micro e le restanti entità, seppur con qualche differenza fra piccole, medie e grandi entità.

3. La scarsa importanza mostrata dal legislatore al principio di rilevanza.

La direttiva 2013/34/UE propone il principio della rilevanza. Il principio specifica come le diverse voci di bilancio possano essere omesse od aggregate quando sono irrilevanti ai fini della rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento delle poste di bilancio. La direttiva comunitaria fornisce, altresì, al considerando numero 17, un monito ai redattori del bilancio, ponendo l'attenzione sul fatto che *mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme.*

La rilevanza, già affrontata dalla direttiva 83/349/CEE abrogata, presenta nella direttiva 2013/34/UE un carattere di novità, poiché si discosta dalla subordinazione al principio della rappresentazione veritiera e corretta, essendo menzionato, quale principio autonomo ed indipendente, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j. Questo passaggio non risulta evidente nella nuova formulazione dell'articolo 2423 del Codice Civile, poiché il legislatore subordina l'applicazione della rilevanza alla rappresentazione fedele della realtà aziendale.

In alternativa, proponiamo le seguenti correzioni allo schema proposto di modifiche del Capo V del Codice Civile che contengono le criticità precedentemente commentate.

TESTO DEL CODICE CIVILE IN CONSULTAZIONE PUBBLICA	PROPOSTA DI MODIFICHE AL TESTO IN CONSULTAZIONE PUBBLICA <i>(Le parti non modificate non vengono riportate)</i>
<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni)</p> <p>1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>3. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.</p>	
<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <p>1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di /esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e</p>	

<p>il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.</p> <p>5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.</p> <p><i>NOTA 1: Il principio della rilevanza è un nuovo principio della direttiva comunitaria, e quindi non subordinato all'esistente principio della rappresentazione veritiera e corretta.</i></p>
<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).</p> <p>1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di</p>	<p>1) la rilevazione e la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione aziendale;</p> <p>4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio o di un esercizio precedente, conosciuti tra la data di chiusura del</p>

<p>competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>bilancio e la data di redazione del bilancio da parte dell'organo competente, ai sensi dell'articolo 2423;</p> <p>7) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;</p> <p><i>NOTA 2: Le modifiche apportate garantiscono maggiore certezza ai redattori del bilancio.</i></p>
<p>Art. 2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico).</p> <p>1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non</p>	

<p>comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>6. Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p>6. È vietata la compensazione fra le voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi.</p> <p><i>NOTA 3: è preferibile utilizzare gli stessi termini della Direttiva per il divieto di compensazione. Il concetto di "partite" è più legato alla dottrina aziendale.</i></p>
<p>Art. 2424. (Contenuto dello stato patrimoniale).</p> <p>1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>ATTIVO</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>1) costi di impianto e di ampliamento;</p> <p>2) costi di sviluppo;</p> <p>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</p> <p>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</p> <p>5) avviamento;</p> <p>6) immobilizzazioni in corso e acconti;</p> <p>7) altre.</p> <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <p>1) terreni e fabbricati;</p> <p>2) impianti e macchinario;</p> <p>3) attrezzature industriali e commerciali;</p> <p>4) altri beni;</p> <p>5) immobilizzazioni in corso e acconti.</p> <p>Totale.</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p>	

<p>b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi. Totale. Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4- bis) crediti tributari; 4- ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale.</p> <p>IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale.</p>	
---	--

<p>Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio su prestiti.</p> <p>PASSIVO:</p> <p>A) Patrimonio Netto:</p> <p>I - Capitale.</p> <p>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.</p> <p>III - Riserve di rivalutazione.</p> <p>IV - Riserva legale.</p> <p>V - Riserve statutarie.</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>VI - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</p> <p>2) per imposte, anche differite;</p> <p>3) strumenti finanziari derivati passivi;</p> <p>4) altri.</p> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti;</p> <p>4) debiti verso banche;</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>6) acconti;</p> <p>7) debiti verso fornitori;</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>9) debiti verso imprese controllate;</p> <p>10) debiti verso imprese collegate;</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p>12) debiti tributari;</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>14) altri debiti.</p>	
---	--

<p>Totale.</p> <p>E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p> <p>2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.</p> <p>3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p> <p>4. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.</p>	
<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).</p> <p>1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.</p> <p>6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti</p>	

<p>entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p> <p>7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.</p>	
<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico).</p> <p>1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 	

<p>13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis). D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);</p>	
---	--

<p>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>Totale delle partite straordinarie (20-21):</p> <p>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);</p> <p>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);</p> <p>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</p> <p>21) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	
<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).</p> <p>1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p>2. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</p> <p>3. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</p> <p>4. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.</p>	
<p>Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario).</p> <p>1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.</p>	<p>2. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario di cui al comma 1 le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p>

	<p> 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. </p> <p> <i>NOTA 4: l'esenzione dalla predisposizione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione rientra nelle agevolazioni per le Piccole Imprese prevista dalla Direttiva</i> </p>
<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione).</p> <p>1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante</p>	<p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; tale disposizione non è applicabile alle società di cui all'articolo 2425-ter, comma 2.</p>

dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. **I costi di impianto e ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e ~~deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.~~

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero;

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-bis) le attività e passività **monetarie** in valuta ~~ad eccezione delle immobilizzazioni~~ devono essere iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; ~~ed i relativi i conseguenti~~ utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto ~~deve essere~~ è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. ~~Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta~~ **Le attività e passività in valuta non monetarie** devono essere iscritte al cambio **vigente al momento** del loro acquisto ~~o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;~~

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I

8) i crediti e debiti iscritti nell'attivo e passivo immobilizzato sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale; tale disposizione non è applicabile alle società di cui all'articolo 2423-ter, comma 2.

I restanti crediti sono iscritti in base al valore di presumibile realizzo.

costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

~~12. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.~~

~~2. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22 bis) e 22 ter), e degli articoli 2427 bis e 2428, terzo comma, numero 6 bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. **Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.**~~

~~3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, numero 11-bis sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:~~

- ~~a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;~~
- ~~b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;~~
- ~~c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.~~

~~4. Il fair value è determinato con riferimento:~~

- ~~a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di~~

<p>mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>5. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.</p>	<p><i>NOTA 5: Necessita l'introduzione della valutazione delle immobilizzazioni secondo il criterio alternativo degli importi rideterminati, di cui all'articolo 7 della direttiva comunitaria, con l'obbligo di definirne contenuto, limiti e modalità di applicazione, al fine di uniformare la nostra normativa ai Principi Contabili Internazionali.</i></p> <p><i>NOTA 6: è stato previsto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Per i crediti ed ai debiti, di cui al punto 8 del presente articolo, le specifiche disposizioni previste dai principi contabili internazionali, al fine di restringere l'ambito di applicazione del criterio del costo ammortizzato ai soli crediti e debiti immobilizzati;</i> - <i>Per le piccole imprese, l'esenzione del criterio del costo ammortizzato sia sui titoli immobilizzati sia sui crediti e debiti.</i>
<p>Art. 2427. (Contenuto della nota integrativa).</p> <p>La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti</p>	

rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "~~costi di ricerca~~, **costi di sviluppo e di pubblicità**", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, ~~quando il loro ammontare sia apprezzabile~~, nonché la composizione della voce "altre riserve";
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) ~~gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.~~ **L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;**
- 10) ~~se significativa~~, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) ~~la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile~~ **l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;**
- 14) un apposito prospetto contenente:

- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi, **delle anticipazioni e dei crediti concessi agli** amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, **precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;**
- 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile ;
- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei

diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli

<p>stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;</p> <p>23) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>24) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>25) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>26) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.</p> <p>2. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p>	<p>3. Sono esentate dall'obbligo di informativa di cui ai punti 10 e 16-bis del comma 1 del presente articolo le imprese non considerate come per le grandi imprese ed enti di interesse pubblico, così come definite dal Capo II del Decreto Legislativo</p> <p><i>NOTA 7: L'obbligatorietà dei punti 10 e 16-bis del comma 1 del presente articolo è imposta alle grandi imprese e gli enti di interesse pubblico dalla direttiva comunitaria e garantisce il rispetto dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater dell'articolo 14 della Legge 28 Novembre 2005, n. 246.</i></p>
<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la</p>	

certezza dei flussi finanziari futuri;

c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

~~2- (Spostato nel 2426) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:~~

~~a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;~~

~~b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;~~

~~c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.~~

~~3- (Spostato nel 2426) Il fair value è determinato con riferimento:~~

~~a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può~~

<p>essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>4. <u>(Spostato nel 2426)</u> Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.</p>	
<p>Art. 2428 (Relazione sulla gestione)</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le attività di ricerca e di sviluppo;2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel	

<p>corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>6. Sono esonerate dalla relazione sulla gestione, le società di cui all'articolo 2425-ter, comma 2, a condizione che forniscano, nella nota integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4, comma 3, del presente articolo.</p> <p><i>NOTA 8: l'esenzione dalla predisposizione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione rientra nelle agevolazioni per le Piccole Imprese prevista dalla Direttiva</i></p>
<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate</p>	<p>Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata delle micro-imprese).</p> <p>1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2425 – ter, comma 2, che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 350.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato</p>

nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; ~~dalle voci BI e BH dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;~~ la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. **Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.**

3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), **D18(d)**

voci D19(a), D19(b), D19(c), **D19(d)**

~~4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

5. ~~Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427 bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424-bis, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6) limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter) anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 23), 25) anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato,~~

patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

3. Oltre alle agevolazioni previste per le società di cui all'articolo 2425-ter, comma 2, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma, dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e le informazioni richieste dai numeri 3 e 4, comma 3, dell'articolo 2428.

4. Non sono applicabili le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

5. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

6. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

NOTA 9: la riformulazione dell'articolo è imposta

<p>nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p> <p>6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22- bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>7. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>7-bis. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>8. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p><i>dall'applicazione del bilancio in forma abbreviata riservato alle sole micro-imprese. I limiti dimensionali della Direttiva devono essere rispettati al fine di non violare le regole di gold plating.</i></p>
<p>Art. 2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese)</p> <p>1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'art. 2435 - bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>2. Gli schemi di bilancio delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:</p> <p>1) del rendiconto finanziario;</p> <p>2) della nota integrativa quando in calce allo stato</p>	<p>SOPPRESSO <i>(L'intero articolo viene soppresso essendo stato inserito nel 2435-bis, mentre la definizione di piccola impresa è stata riportata nel 2425-ter)</i></p>

<p>patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma, dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);</p> <p>3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.</p> <p>3. Non sono applicabili le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.</p> <p>4. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	
<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435 bis delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio</p>	

regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.	
--	--

TESTO DEL CODICE CIVILE NON MODIFICATO DAL LEGISLATORE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO DEL CODICE CIVILE
<p>Art. 2477. (Sindaco e revisione legale dei conti).</p> <p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 2425-ter.</p> <p><i>NOTA 10: La modifica apportata è la conseguenza della modifica proposta all'articolo 2435-bis.</i></p>

<p>MODIFICHE APPORTATE AL CAPO III DEL D.LGS. 9 APRILE 1991 N. 127 DAL LEGISLATORE</p>	<p>MODIFICHE AL CAPO III DEL D.LGS. 9 APRILE 1991 N. 127 PROPOSTE</p>
---	--

<p>Art. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato.</p> <p>1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.</p> <p>2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.</p>	
<p>Art. 26 Imprese controllate.</p> <p>1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.</p> <p>2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:</p> <p>a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;</p> <p>b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.</p>	
<p>Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.</p> <p>1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <p>a) 17.500.000 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;</p> <p>b) 35.000.000 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;</p> <p>c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.</p> <p>2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa è un</p>	

<p>ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 gennaio 2020, n.39.</p> <p>3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.</p> <p>3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.</p> <p>4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea;</p> <p>b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in un mercato regolamentato.</p> <p>5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata. dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.</p>	
<p>Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento.</p> <p>1. [Abrogato]</p> <p>2. Possono essere escluse dal consolidamento le</p>	

<p>imprese controllate quando:</p> <p>a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;</p> <p>b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;</p> <p>c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;</p> <p>d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.</p>	
<p>Art. 29 Redazione del bilancio consolidato.</p> <p>1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.</p> <p>3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento.</p> <p>4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.</p> <p>5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale</p>	<p>3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento.</p>

<p>e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.</p> <p>6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.</p>	<p><i>NOTA 1: Il principio della rilevanza è un nuovo principio della direttiva comunitaria, e quindi non subordinato all'esistente principio della rappresentazione veritiera e corretta.</i></p>
<p>Art. 30 Data di riferimento del bilancio consolidato.</p> <p>1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.</p> <p>2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.</p> <p>3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.</p>	
<p>Art. 31 Principi di consolidamento</p> <p>1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.</p> <p>2. Sono invece eliminati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi. <p>3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle</p>	

<p>lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.</p> <p>4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie". Si applica l'art. 2424-bis, settimo comma, del codice civile.</p>	
<p>Art. 32 Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati.</p> <p>1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.</p> <p>2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.</p> <p>3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".</p> <p>4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".</p>	
<p>Art. 33 Consolidamento delle partecipazioni.</p> <p>1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.</p> <p>2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.</p>	

<p>3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n.6, dall'art. 2426.</p> <p>4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.</p>	
<p>Art. 34 Uniformità dei criteri di valutazione.</p> <p>1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.</p> <p>2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.</p> <p>3. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.</p>	
<p>Art. 35 Scelta dei criteri di valutazione.</p> <p>1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.</p> <p>2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.</p>	
<p>Art. 36 Partecipazioni non consolidate.</p> <p>1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4 dell'art. 2426, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da</p>	

<p>utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.</p> <p>2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.</p>	
<p>Art. 37 Consolidamento proporzionale alla partecipazione.</p> <p>1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.</p> <p>2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.</p>	
<p>Art. 38 Contenuto della nota integrativa.</p> <p>1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:</p> <p>a) i criteri di valutazione applicati;</p> <p>b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;</p> <p>b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;</p> <p>d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";</p> <p>e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</p> <p>f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e</p>	

della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, ~~quando il loro ammontare è significativo;~~

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

~~h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;~~

~~i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;~~

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

m) ~~la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo; l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;~~

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, **delle anticipazioni e dei crediti concessi** agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, **precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.**

~~o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in~~

~~applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico.~~
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, **compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;**
- c) **gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;**
- d) **le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate al riserve di patrimonio netto;**
- e) **una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;**

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

- 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

o-quinques) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora ~~le stesse siano rilevanti~~ non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con

<p> indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati; </p> <p> o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. </p> <p> p) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; </p> <p> p-bis) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; </p> <p> p-ter) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. </p> <p> 2. La nota integrativa deve inoltre contenere: a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36; d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate 2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. </p>	
<p> Art. 39 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni. </p> <p> 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa: </p> <p> a) la denominazione, la sede e il capitale; </p> <p> b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di </p>	

<p>società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;</p> <p>c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.</p> <p>2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.</p> <p>3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.</p> <p>4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.</p>	
<p>Art. 40 Relazione sulla gestione.</p> <p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.</p> <p>1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p>	

<p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;</p> <p>e) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.</p> <p>d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi: 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>	
<p>Art. 41 Revisione legale del bilancio consolidato. ... OMISSIS ...</p>	
<p>Art. 42 Pubblicazione del bilancio consolidato.</p> <p>1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.</p> <p>2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.</p>	
<p>Art. 43 Obblighi delle imprese controllate.</p> <p>1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.</p>	
<p>44. Enti creditizi e finanziari.</p>	

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: ~~agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.~~

a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;

d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) alle agenzie di prestito su pegno di cui

all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; j) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
k) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.

~~2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.~~

Dott. Pierino Postacchini

Senior Partner, BP&A

21 Aprile 2015